

**Infostudio lavoro**

N. 35 del 17.10.2023

## **Inquadramento pratico del lavoratore sportivo**

Gentile Cliente,

Dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la cd. "Riforma dello Sport" introdotta dall'articolo 25 del D.Lgs 36/2021, che ha portato profondi mutamenti nella fiscalità sportiva ed in particolare nella tipologia dei rapporti di lavoro utilizzabili.

Il D.lgs n.120 del 29/08/2023 pubblicato su "Gazzetta Ufficiale" del 4 settembre 2023, n. 206 ed entrato in vigore il 5 settembre ha ulteriormente modificato la norma.

Nel documento in oggetto si forniscono le indicazioni più rilevanti.

### **Gli allegati da consultare:**

<b>Le novità in materia di lavoratori sportivi .....</b>	<b>2</b>
Ridefinizione di lavoratore sportivo .....	2
Compensi .....	2
Dilettantismo sportivo .....	3
Professionalismo sportivo .....	4
Prestatore.....	4
Ritenuta Previdenziale .....	4
Atleti e Tecnici* .....	4
Aliquota.....	4
c/azienda.....	4
c/lavoratore .....	4
33% .....	4
23,81% .....	4
9,19%.....	4
* obbligo tesseramento federale .....	4
Lavoro autonomo occasionale.....	5
Aliquota previdenziale .....	5
Sicurezza sul lavoro .....	5
Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.....	6
Direttori di gara e figure assimilate.....	6
Premi.....	6

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

---

## **Le novità in materia di lavoratori sportivi**

### **Ridefinizione di lavoratore sportivo**

---

Sono state completamente ridefinite le figure del "Lavoro Sportivo", anche attraverso l'abolizione dell'art.67, primo comma, lettera m) del TUIR norma con la quale sono stati corrisposti i compensi, premi e rimborsi dell'ultimo quarto di secolo, nel mondo dello sport dilettantistico.

Sono definiti Lavoratori Sportivi:

1. Atleti.
2. Allenatori.
3. Istruttore.
4. Direttore Tecnico.
5. Direttore Sportivo.
6. Preparatore Atletico.
7. Ufficiali di gara.
8. Ogni tesserato che svolga verso corrispettivo una mansione necessaria per lo svolgimento di attività sportiva sulla base dei regolamenti di FSN, DSA, EPS.

### **Compensi**

---

Dal 1° luglio 2023, l'art. 67, primo comma, lettera m) del TUIR è stato abrogato per la parte relativa allo sport dilettantistico.

Pertanto, a decorrere da tale data i compensi non possono più essere considerati redditi diversi, ma solo redditi da lavoro (subordinato o autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa a prescindere dall'importo corrisposto. Pertanto, è necessario stipulare appositi contratti o lettere di incarico con i collaboratori/lavoratori applicando le ritenute fiscali e previdenziali previste dalla norma.



---

**NOTA BENE** - Per i compensi di cui all'art. 67 co.1, lett. M, si applica il regime di "cassa" e non quello di competenza per cui anche i compensi maturati al 30 giugno ma non erogati, dal 1° luglio sono assoggettati alle nuove disposizioni in materia di lavoro sportivo.

---

## Dilettantismo sportivo

Nell'ambito del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma della **collaborazione coordinata e continuativa**. In particolare, l'art. 28 del D.lgs 36/2021 stabilisce una presunzione di collaborazione coordinata e continuativa qualora la durata della prestazione oggetto del contratto non superi le 24 ore settimanali, con esclusione del tempo impiegato per la partecipazione alle manifestazioni sportive. Inoltre, le prestazioni devono rientrare nei profili tecnico-sportivi previsti dai regolamenti federali.

La nuova tipologia di rapporto prevede una diversa tassazione ai fini IRPEF ed ha introdotto l'obbligo al trattamento previdenziale. Segue schema esemplificativo:

Compensi	Ritenuta IRPEF	INPS	INAIL
da € 0 a € 5.000,00	NO	NO	NO ****
da € 5.000,01 a 15.000,00 ***	NO	27,03% * **	NO ****
oltre i 15.000,00	Scaglioni IRPEF	27,03% * **	NO ****

\* fino al 31/12/2027, l'aliquota INPS si applica al 50% del compenso.

\*\* per i lavoratori titolari di altro trattamento previdenziale obbligatorio si applica l'aliquota ridotta del 24%.

\*\*\* Per i lavoratori sportivi che nel 2023 hanno percepito compensi sia nel primo semestre (art.67, c1, l m, TUIR), sia nel secondo semestre (art.36, c.6, D.Lgs 36/2021), l'ammontare escluso dalla base imponibile IRPEF non può essere superiore ad euro 15.000" (L.24/02/2023 n.14, art.16, c1-bis).

\*\*\*\* Il Decreto correttivo ha di fatto escluso dall'INAIL i lavoratori sportivi titolari rapporto di cococo (Art.34, comma 3).

Ogni adempimento comunicativo di Legge, così come l'elaborazione dei cedolini etc. può essere gestito attraverso l'apposita gestione del "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche".

## Professionalismo sportivo

Nell'ambito del professionismo, il lavoro sportivo prestato dagli atleti si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

Quando ricorre almeno uno dei seguenti requisiti il rapporto si intenderà invece autonomo:

- a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

A decorrere dal 1° luglio 2023 è altresì abrogata la legge 23 marzo 1981, n. 91 (art.52), norma che sanciva, all'art. 9 comma 4, l'onere contributivo interamente a carico del professionista con partita iva.

I lavoratori sportivi subordinati sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici

Prestatore	Ritenuta Previdenziale		
Atleti e Tecnici*	Aliquota	c/azienda	c/lavoratore
	33%	23,81%	9,19%

\* *obbligo tesseramento federale*

## Lavoro autonomo occasionale

---

Il decreto correttivo ha inoltre introdotto il comma 3-Bis all'art. 25, del Dlgs n. 36/2021 che ha previsto la possibilità, ricorrendone i presupposti, di avvalersi di lavoro autonomo occasionale, secondo la normativa vigente.

Si ricorda che la normativa attuale stabilisce che le prestazioni di lavoro autonomo occasionale, possono essere svolte per un massimo di 30 giorni lavorati annui, anche non consecutivi, e che i corrispettivi non possono superare €5.000 annui.

## Aliquota previdenziale

---

Per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono previste le seguenti aliquote:

- 24% qualora il collaboratore sia iscritto ad altra forma previdenziale;
- 25% qualora il collaboratore non sia iscritto ad altra forma previdenziale



---

**NOTA BENE** - Le aliquote si applicheranno sul 50% dell'imponibile previdenziale fino al 31.12.2027.

---

## Sicurezza sul lavoro

---

Tutte le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) che sottoscriveranno contratti di lavoro con i propri collaboratori dovranno adottare le misure previste per la sicurezza sul lavoro (DVR, nomina medico, etc.).

### Volontari

La norma effettua inoltre una netta distinzione tra lavoratori e volontari, I volontari potranno svolgere la prestazione a titolo puramente gratuito e potranno ricevere solo rimborsi spese documentati.

Le ASD/SSD, qualora si avvalessero di volontari, dovranno obbligatoriamente stipulare apposita polizza di responsabilità civile per assicurare i volontari dai danni che potrebbero arrecare a terzi nello svolgimento delle proprie attività volontaristiche.

È prevista incompatibilità assoluta tra volontari e lavoratori nell'ambito della medesima ASD/SSD.

Pertanto, i soggetti che prestano quali volontari la propria opera a favore di una ASD/SSD non possono avere rapporti di lavoro remunerati con la stessa ASD/SSD.

Il decreto correttivo, ha chiarito che i membri del consiglio direttivo delle ASD/SSD che ricoprono la carica a titolo gratuito non rientrano nella categoria dei volontari ai fini della valutazione della incompatibilità.

## Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni

---

Per i Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (compresi i soggetti appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari e Civili) è prevista una diversa procedura a seconda se la prestazione è svolta in forma volontaria o remunerata.

- **Prestazione Volontaria**

In caso di prestazione svolta in modo volontario è necessaria la semplice comunicazione alla propria amministrazione da parte del collaboratore volontario

- **Prestazione remunerata**

Qualora la prestazione sia remunerata, rientrerà nell'ambito del Lavoro Sportivo. In questo caso è richiesto il rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza. Il decreto correttivo prevede che sia emanato un decreto dal Ministro della Pubblica Amministrazione per fissare i parametri per il rilascio dell'autorizzazione. In ogni caso, decorsi trenta giorni dalla richiesta si applica l'istituto del silenzio assenso. Ai fini della stipula del contratto il presidente dell'ASD/SSD dovrà accertarsi che l'autorizzazione sia stata concessa.

## Direttori di gara e figure assimilate

---

Per questa tipologia di "lavoro sportivo" il rapporto di lavoro, deve essere istaurato dagli organismi affiliati, anche per conto delle proprie associazioni e società affiliate, in base ai regolamenti nazionali.

Ai medesimi soggetti è prevista inoltre e in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dagli enti nazionali, la possibilità di erogare rimborsi forfettari per le spese sostenute anche nel proprio comune di residenza, ma nei limiti di 150 euro mensili.

## Premi

---

Le somme versate quale premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle Squadre Nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, sono inquadrate come premi ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.

**PREMI**

Le somme versate quale premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle Squadre Nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, sono inquadrate come premi ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.

Nel caso in cui esista un rapporto lavorativo sia subordinato sia in forma autonoma, i premi dovranno essere inseriti nel rapporto principale prendendone la relativa tassazione.

Prestatore	Ritenuta IRPEF			
Atleti e Tecnici***	Imponibile	Aliquota	Titolo	Cod.Trib.
	Senza limiti	20%	Imposta	1047

\*obbligo tesseramento federale.

\*\*assenza di rapporto subordinato o contratto autonomo.